COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO CAMPOBASSO

Nella seduta del 03/11/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente espone di aver sottoscritto con la resistente, in data 1.7.2010, un contratto di conto corrente cui era collegata una linea di credito di € 50.000,00. Riferisce che il giorno 25.1.2016 la rappresentante legale della società veniva contattata dalla filiale della banca convenuta per un incontro "al fine di procedere ad una rettifica delle condizioni inerenti l'apertura di credito". Di tanto la legale rappresentante informava prontamente il socio unico che, contattato telefonicamente il direttore della filiale, apprendeva che l'apertura di credito era stata revocata dal giorno della comunicazione verbale del precedente 25 gennaio. Solo in data 10.2.2016 la società riceveva la nota della banca (datata 25.1.2016) che informava dell'avvenuta revoca.
La ricorrente sottolinea che la banca non ha in alcun modo esplicitato le ragioni dell'improvvisa revoca del fido. Precisa che il conto corrente presentava, peraltro, un saldo attivo. Rappresenta inoltre di versare regolarmente le rate trimestrali dovute in virtù di un contratto di mutuo sottoscritto con il medesimo istituto di credito.
L'istante sostiene di aver ricevuto un danno dal comportamento dell'intermediario in quanto l''ingiustificata revoca del fido ha determinato un rallentamento dell'attività, tenuto conto della improvvisa mancanza della liquidità necessaria a portare a termine gli impegni

lavorativi già assunti". Chiede pertanto di accertare l'invalidità/inefficacia della revoca del fido e condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati alla ricorrente.
La banca convenuta ha presentato controdeduzioni nelle quali evidenzia che la concessione di facilitazioni creditizie fu determinata dalla circostanza che all'epoca, pur trattandosi di *start up*, all'interno della compagine societaria vi erano soci con comprovate esperienze nel settore edilizio. Tuttavia nel 2012 la società diveniva a socio unico e, per le successive difficoltà economiche ingenerate dal periodo di crisi del mercato immobiliare, subiva una forte contrazione dell'attività fino al totale blocco. Infine, in occasione della revisione ordinaria della pratica di rischio del cliente emergeva che la società "era completamente ferma, non vi era alcun cantiere aperto e solo una parte degli immobili realizzati erano stati venduti". Alla luce di quanto sopra, la banca procedeva alla revoca del fido, previa comunicazione al cliente "sia verbale che scritta". Evidenzia inoltre di aver tentato di spiegare le ragioni della revoca per le vie brevi e si dichiara disponibile a rivedere la situazione della società in presenza di elementi concreti che comportino un miglioramento del *rating*, quali l'avvio di nuovi lavori.
La banca chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'Arbitro concerne la legittimità del recesso da un'apertura di credito a tempo indeterminato esercitato dalla banca convenuta. In particolare, la società ricorrente lamenta che la revoca del fido sia avvenuta in mancanza di giusta causa e senza alcun preavviso e chiede il risarcimento dei danni conseguenti.
L'art. 1845, 3° comma, c.c. dispone in proposito che «*se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni*».
Il contratto invece stabilisce che: «*La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 2 giorni*» (art. 4 delle condizioni generali di contratto). La richiamata disposizione contrattuale, molto diffusa nella prassi bancaria, è oggetto di valutazioni contrastanti: si è in particolare contestata da parte di alcuni autori la validità della soppressione del preavviso nell'apertura di credito a tempo indeterminato, con orientamento condiviso anche da alcuni Collegi territoriali dell'Arbitro bancario finanziario (Collegio di Roma, n. 3877/13; Collegio Milano, n. 1172/16); ma non mancano decisioni giurisprudenziali che invece ammettono la legittimità del recesso *ad nutum* senza preavviso (Trib. Catania Sez. IV, 17-02-2005, nella banca dati *Leggi d'Italia*; App. Salerno, 12-07-2007, in *Corr. Merito*, 2008, 1, 10).
Sotto altro profilo, la clausola contrattuale in esame risulta controversa anche per quanto riguarda il potere concesso alla banca di esercitare il recesso mediante comunicazione solo verbale; previsione che sembrerebbe non conciliabile con il requisito della forma scritta per i contratti bancari, ricavabili dalle vigenti disposizioni in tema di trasparenza (Collegio Milano, n. 1172/16; e indirettamente Cass., 24.06.2008, n. 17090).
Infine, è orientamento ormai consolidato che la banca debba esercitare il diritto contrattuale di recedere anche senza giusta causa nel rispetto del principio generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; principio violato allorquando le modalità di recesso prescelte dall'intermediario appaiano impreviste ed arbitrarie ed in

contrasto con la ragionevole aspettativa del cliente (fra le altre, Cass. 2-4-2005, n. 6923; Cass. 6-8-2008, n. 21250).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene tuttavia che nessuno degli argomenti sopra riportati possa supportare la domanda del ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia o invalidità del recesso della banca dal rapporto di apertura di credito in essere.

Invero, ove pure si ritenesse invalida la clausola di recesso libero senza preavviso, la conseguenza sarebbe il ripristino dell'obbligo legale di preavviso fissato dall'art. 1845, 3° comma, c.c. Tuttavia, secondo noti principi generali in tema di contratti di durata, il recesso intimato senza il dovuto preavviso è comunque valido, sia pure obbligando il recedente a risarcire (o indennizzare, a seconda dei casi) la controparte del pregiudizio subito a causa della interruzione improvvisa e ingiustificata del rapporto. Così, nella vicenda sottoposta all'Arbitro, il rimedio dovrebbe consistere nella responsabilità della banca per i danni sofferti dal cliente in conseguenza della mancata disponibilità del credito nei quindici giorni indicati dall'art. 1845 c.c. (Collegio di Roma, n. 3877/13), eventualmente da calcolare a partire dalla comunicazione scritta del recesso stesso avvenuta il 10.2.2016. Per comodità espositiva, il capo relativo alla domanda risarcitoria sarà tuttavia esaminato più avanti.

A non diversa conclusione si deve giungere anche riguardo all'asserita violazione del dovere di correttezza e buona fede nell'esercizio del recesso. Il ricorrente sostiene l'insussistenza di valide ragioni per il ritiro dell'affidamento concesso, allegando l'assenza di scoperti e la regolarità nel rimborso di un mutuo in essere con lo stesso intermediario resistente; al contrario la banca indica una serie di circostanze di fatto, non disconosciute dal ricorrente, che al contrario potrebbero indicare un incremento del rischio di credito: modifica della compagine sociale, contrazione dell'attività d'impresa. Ma in ogni caso, il dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede, che certamente si impone alla banca anche nell'esercizio del potere di recedere liberamente dal rapporto di apertura di credito, determina se violato l'obbligo dell'intermediario di risarcire alla controparte il danno, e non la reviviscenza del fido (c.d. *responsabilità da rottura brutale del credito*: cfr. Cass., 18.9.2009, n. 20106, richiamata anche dal ricorrente; Cass., 6.8.2008, n. 21250).

Così ridotta la questione sottoposta all'Arbitro all'accertamento dell'eventuale responsabilità contrattuale della banca per violazione dei doveri di preavviso e per rottura brutale del credito, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria non possa essere accolta in quanto il ricorrente non ha adeguatamente soddisfatto l'onere di dimostrare il danno subito.

Ed invero, risulta agli atti che il fido non era utilizzato, cosicché la revoca non ha richiesto alcun rientro. Inoltre, pur allegando il ricorrente una documentazione che attesterebbe una certa ripresa della propria attività economica, egli non riesce ad indicare specifiche occasioni di affari perdute a causa della mancata disponibilità durante il periodo di mancato preavviso delle somme in precedenza oggetto di affidamento.

Quanto all'ulteriore domanda avanzata dal ricorrente, riguardante il risarcimento del danno non patrimoniale, ritiene il Collegio che anche tale pretesa non possa essere accolta, perché non confortata da sufficienti e adeguati elementi probatori.

Questo Collegio aderisce - ormai da tempo - agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità più rigorosi (particolarmente significativa è la pronuncia della Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), che impongono di assumere anche il danno non patrimoniale come un pregiudizio conseguente all'evento lesivo, che in quanto tale non può essere apoditticamente affermato (come fa la ricorrente), ma va concretamente dimostrato nella sua esistenza (Collegio di Napoli, decisione 873/2014).

La prova dell'esistenza di un tale danno può essere fornita, evidentemente, anche per mezzo di prove indirette, ad esempio sollecitando valutazioni presuntive. Va, però,

sottolineato che la ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno del verificarsi di un pregiudizio reputazionale, o comunque di una grave lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato (come richiesto dalla sopra citata giurisprudenza della Cassazione): danno poi che nel caso di specie dovrebbe essere determinato delle particolari modalità concrete di revoca del fido, e non può essere considerato implicito nel solo fatto che la ricorrente abbia sofferto il ritiro (a suo avviso) immeritato delle concessioni creditizie, considerato peraltro che di per sé era facoltà della banca recedere dall'apertura di credito anche senza giusta causa.

Il difetto probatorio in ordine all'esistenza del danno assorbe gli ulteriori profili circa la verifica della legittimità del comportamento dell'intermediario resistente; comportamento che però non appare al Collegio immune da rilievi critici rispetto alle modalità di comunicazione del recesso e alla mancata esplicitazione al cliente delle ragioni del drastico e improvviso ritiro dell'affidamento.

Pur non accogliendosi, per i motivi sopra esposti, le domande della ricorrente, questo Collegio, avvalendosi del potere di cui all'art. 10, comma 3, del "Regolamento per il funzionamento dell'organo decidente dell'ABF", ritiene pertanto di dover rivolgere indicazioni all'intermediario per favorire le relazioni con i clienti. Si raccomanda pertanto alla banca resistente un più puntuale e rigoroso rispetto degli obblighi di comunicazione che le incombono in relazione alla qualità di intermediario professionalmente qualificato, al fine di migliorare le relazioni con la clientela. Inoltre, in caso di esercizio della revoca dei rapporti di apertura di credito, il recesso deve essere comunicato formalmente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO